

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4020	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2013/4020 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

La Commissione europea ritiene che gli artt. 6 e 12, della Direttiva 2002/20/CE, non siano stati recepiti nella normativa italiana. Il predetto art. 12 regola la quantificazione dei “diritti amministrativi”, il cui pagamento viene richiesto dai singoli Stati UE alle imprese autorizzate a collocare, sul mercato, reti o servizi di comunicazione elettronica. A norma di tale art. 12, dunque, i medesimi “diritti amministrativi” debbono essere: a) quantificati in modo da coprire solo i costi amministrativi sopportati dall’Amministrazione per gestire il regime delle medesime autorizzazioni o concessioni; b) proporzionati, obiettivi e trasparenti. Più in generale, poi, il predetto art. 6 stabilisce che tutte le “condizioni” (fra cui i “diritti” già considerati), concernenti le predette concessioni o autorizzazioni generali, debbano informarsi alla non discriminatorietà, proporzionalità e trasparenza. Onde meglio garantire il rispetto di tali parametri, l’art. 12 par. 2 impone alle “Autorità nazionali di regolamentazione”, che nei singoli Stati applicano alle imprese i suddetti “diritti amministrativi” - a copertura dei costi sopportati per gestire il sistema concessorio o autorizzatorio - di pubblicare un rendiconto annuo sia degli stessi costi amministrativi sostenuti, sia dei diritti amministrativi riscossi. Sul punto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo 259/03, che ha recepito in Italia la predetta Dir. 2002/20/CE, non abbia trasposto tali prescrizioni. Infatti, le due Amministrazioni cui, in Italia, sono state intolate le funzioni dell’“Autorità di regolamentazione nazionale”, cioè il MISE e l’AGCOM, non sono provviste di un’adeguata rendicontazione: il MISE, infatti, risulta vincolato ad una mera rendicontazione generale, come tale inadeguata ad evidenziare analiticamente, come dall’art. 12 par. 2 della Direttiva, i soli costi amministrativi concernenti le funzioni di “regolamentazione” (le stesse funzioni, peraltro, spettano solo a singole unità del MISE); quanto all’AGCOM, i diritti da questa esigiti verrebbero destinati a remunerare le funzioni esplicitate dal MISE, per cui si riproporrebbe il problema della non rilevazione analitica dei costi coperti da detti diritti. Inoltre, la Commissione ritiene che il combinato disposto dell’ art. 34, co. 2 e dell’Allegato 10 del D. Lgs 259/03 predetto, relativo alla quantificazione dei “diritti amministrativi”, non soddisfi le esigenze di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione fatte presenti sopra. In virtù di tali disposizioni, infatti, i “diritti amministrativi” vengono modulati in esclusivo rapporto alla consistenza numerica della popolazione “potenzialmente” destinataria dell’offerta dell’impresa, e non anche in relazione a circostanze concrete e specifiche come il numero dei clienti effettivi, il fatturato e le dimensioni dell’impresa stessa. In breve, tali diritti sono determinati in modo quasi forfettario, per cui essi risultano: 1) assolutamente proibitivo per le piccole-medie imprese e tale da inibire loro l’ingresso sul mercato (a dispetto del dettame di “non discriminazione”); 2) maggiormente gravosi per le imprese di modeste dimensioni, piuttosto che per quelle più grandi (ad onta del criterio di “proporzionalità”).

Stato della Procedura

In data 26 aprile 2013 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, come da richiesta della Commissione, i “diritti amministrativi” fossero adeguati alle dimensioni delle imprese “autorizzate”, potrebbe ingenerarsi una riduzione delle pubbliche entrate.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE****“Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri).”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n. 177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09 (Decisione di ricorso)	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C- 496/09	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS

Violazione

La Commissione europea ritiene ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (C-302/09), con la quale si dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Con detta Decisione, si dichiaravano non compatibili con il mercato comune – per cui l'art. 5 ne imponeva la restituzione – gli “aiuti di Stato” concessi, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia. Con la citata sentenza la Corte di Giustizia reiterava l'ordine già sancito dalla Decisione. Con la nota di messa in mora successiva alla sentenza, la Commissione rilevava che l'ordine di rientro continuava, nella sua completezza, ad essere inattuato. In particolare, premesso che gli aiuti contestati erano costituiti da sgravi contributivi in favore delle imprese succitate, la Commissione ha individuato le seguenti criticità: 1) l'INPS avrebbe iscritto - nelle apposite cartelle esattoriali trasmesse, ai fini del recupero, ai beneficiari degli aiuti – delle somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsì in base al diritto UE (gli interessi, relativi alle stesse somme, sarebbero dovuti decorrere dal giorno dell'indebita assegnazione dei finanziamenti); 2) molte cartelle esattoriali sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali. Questi, in diversi casi, ne hanno sospeso l'esecutività, adducendo che la stessa Corte UE avrebbe ammesso che un giudice nazionale possa sospendere – durante il periodo di durata, di fronte ad un giudice UE, di un giudizio sulla validità di una Decisione della Commissione - un atto amministrativo interno fondato sulla medesima Decisione impugnata. A tale riguardo, la Commissione ha obiettato che, nel caso di specie, non sussistono le condizioni alle quali la Corte UE ha subordinato tale potere di sospensione in capo ai giudici nazionali; 3) in molti casi, le Autorità italiane non avrebbero verificato attentamente la fondatezza delle autocertificazioni, con le quali alcune imprese dichiaravano la titolarità dei requisiti necessari per accedere al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato, in quanto di modesta consistenza, al sindacato della Commissione europea); 4) nei casi di fallimento di alcune imprese beneficiarie, o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale, l'INPS ha talvolta omesso di chiedere che il credito, relativo al rimborso degli aiuti, fosse ammesso a concorrere sulla massa dei beni dell'impresa. Altre volte detta domanda, pur ritualmente presentata, non è stata accolta dal giudice preposto al procedimento. In alcun caso, infine, è stato disposto che l'impresa, pur già insolvente, cessasse dal proseguimento della propria attività.

Stato della Procedura

Il 21 Novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Si precisa che, il 20/11/2013, la Commissione ha deciso di deferire per la seconda volta l'Italia di fronte alla Corte UE, pur senza formalizzare, al momento, il relativo ricorso. Con essa Decisione, la Commissione proporrà alla Corte di infliggere all'Italia: 1) una sanzione pecuniaria forfettaria di € 24.578,40 per ogni giorno compreso tra la prima (06/10/2011) e la seconda sentenza; 2) una penalità di € 187.264,00 per ogni giorno di inadempimento a decorrere dalla data della seconda sentenza.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti erogati determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche, che rischierebbe tuttavia di essere neutralizzato, almeno in parte, dall'assoggettamento alle sanzioni della Corte UE

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis) ”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti attivati dalle Autorità italiane, per il recupero delle medesime erogazioni, sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara Informativa in ordine all'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero avuto titolo neppure ai sensi della normativa italiana – l'Italia ritiene che debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale, prevista per il recupero delle imposte inevase. La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), contesta che le Autorità italiane non avrebbero fornito, ancora, un elenco preciso ed esauriente dei medesimi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane non avrebbero informato la Commissione sulle modalità di applicazione, ad alcuni beneficiari, del regime “de minimis” (questi ultimi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero). Al riguardo, sarebbe stata considerata prova idonea, circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di tale regime, una semplice autocertificazione dei beneficiari, la cui veridicità non sarebbe stata avvalorata da controlli successivi.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE****“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali****Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata. .

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni Italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensione del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota del 25/07/13, è stata inviata alla Commissione europea una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si dava atto che gli aiuti recuperati dallo Stato ammontavano, all'epoca, ad Euro 764.061.206,19, pari al 98% dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.S.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	PM	No	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 4 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	SC (C- 345/12)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2013/2229 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che non è stata ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Ai sensi dell'art. 15 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 23 agosto 2013, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali disposizioni attuative non sono state, a tuttoggi, ancora comunicate, la Commissione ritiene che le stesse non siano state ancora adottate, concludendo che la Direttiva in oggetto non è ancora stata attuata nell'ambito dell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/70/Euratom mediante il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2012/0368 – ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Ai sensi dell'art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. Gli stessi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Dei provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione. Lo stesso art. 28 precisa, altresì, che ove il legislatore nazionale comunichi alla Commissione una normativa diretta ad attuare una qualsiasi Direttiva, deve corredare il testo di adeguati riferimenti alla Direttiva medesima, in modo che la Commissione venga messa in condizioni di verificare, effettivamente, se quest'ultima è stata correttamente recepita.

Circa i provvedimenti attuativi delle disposizioni, contenute nella Direttiva 2010/31/UE, che dovevano essere recepite entro il 9/7/12, la Commissione è pervenuta a ritenere che gli stessi non siano stati ancora adottati, in quanto o non ancora effettivamente predisposti, o in quanto predisposti ma non ancora comunicati alla Commissione, o in quanto, pur notificati, non corredati degli opportuni riferimenti alla Direttiva da attuare.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Ai fini dell'attuazione della presente Direttiva 2010/31/UE, le Autorità italiane hanno emesso il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 90.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa Direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell’invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l’avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tutt’oggi, non siano state ancora recepite nell’ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. l); art. 3, par. fi 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto ottenere un pieno recepimento entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l’Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero, nell’ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all’obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell’obbligo di leale cooperazione fissato da quest’ultimo articolo.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2013 è stato inviato un parere motivato. In data 29 gennaio 2014 sono stati inviati alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea, i provvedimenti attuativi della sopra menzionata Direttiva 2009/28/CE, precisamente il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 6/8/2009 e i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/12/2012. A seguito di tale comunicazione, in data 31/03/2014, la Commissione ha archiviato la presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE****"Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia."****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

La Corte di Giustizia UE, il 13/06/13, ha riconosciuto che la Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia, non è stata pienamente recepita nell'ordinamento italiano. Ora, se pure la successiva Direttiva 2010/31/UE ha penetrantemente modificato la predetta Dir. 2002/91/CE, alcune disposizioni di quest'ultima sono state mantenute in vigore. In particolare, la Direttiva 2010/31/UE ha stabilito - al suo art. 29 in combinato disposto con il considerando 34 - che è rimasto impregiudicato l'obbligo, per tutti gli Stati dell'Unione, di trasporre tali disposizioni superstiti nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il termine del 4/01/06. In tale congerie di norme, recuperate dalla Dir. 2010/31/UE, rientra la prescrizione di cui all'art. 7 della Dir. 2002/91/CE, che la Corte di Giustizia, nella sentenza di cui si tratta, ha ritenuto non ancora trasposta nel sistema giuridico italiano. Detto art. 7, infatti, prevede che gli Stati membri impongano l'obbligo di rilasciare dei "certificati energetici" a favore dei proprietari, acquirenti o locatari di un edificio, in caso di costruzione, compravendita o locazione di esso. Tuttavia, il Decreto Legislativo 19/8/05, n. 192, che l'Italia ha adottato per recepire nel proprio ordinamento la suddetta Dir. 2002/91/CE, non prevede a carico dell'alienante e del locatore l'obbligo di consegnare un attestato di certificazione energetica, in caso di vendita o di locazione di un immobile. Inoltre, laddove la Direttiva in questione prevede che detto attestato venga elaborato da "esperti qualificati e/o riconosciuti" operanti in modo indipendente, la vigente normativa italiana consente che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatore del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. In proposito, l'incompatibilità con la Direttiva sarebbe evidente, dal momento che l'autodichiarazione del proprietario - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - è intrinsecamente carente del requisito della neutralità, la quale, per converso, potrebbe essere ben assicurata dai "tecnici indipendenti" richiesti dalla Direttiva. La Commissione aveva peraltro lamentato, da parte italiana, la mancata attuazione dell'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati da "tecnici indipendenti". In proposito, la Corte di Giustizia ha accertato che l'Italia ha, in vero, attuato tale disposizione, ma solo dopo il 4 gennaio 2006 (che è il termine di attuazione assegnato dalla Direttiva stessa), e, circostanza ancora più importante, solo in seguito alla scadenza del termine che era stato assegnato, per l'adeguamento alle richieste della Commissione, nel "parere motivato complementare". Quindi, in base ad una consolidata giurisprudenza della Corte UE, secondo la quale la situazione che la Corte stessa deve dichiarare in sentenza, deve cristallizzarsi allo spirare del termine fissato nel parere motivato (semplice o complementare), l'Italia non avrebbe attuato nemmeno detto art. 9.

Stato della Procedura

Il 13/06/13 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non rilevano effetti finanziari.

PAGINA BIANCA